

BGer 1P.781/1999 vom 23. Februar 2000

Bundesgericht, 2000-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.781_1999

FR: TF 1P.781/1999 du 23 février 2000

IT: TF 1P.781/1999 del 23 febbraio 2000

Regeste

Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 2

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un arbitrario accertamento dei fatti, il mancato esperimento del sopralluogo e un'insufficiente motivazione della sua sentenza.

a)aa) Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove la Corte cantonale dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per motivarne l'arbitrarietà non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporre una versione propria, per quanto, se del caso, sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 I 208 consid. 4a).

bb) L'atto di ricorso non adempie tali esigenze. La ricorrente si limita a criticare la sentenza impugnata con motivazioni di natura appellatoria, sottolineando come le maggiori dimensioni dell'opera contestata siano di lieve entità e negando di essere comunque l'autrice dell'infrazione. Certo, la ricorrente sostiene che uno schizzo tridimensionale dell'edificio contestato, prodotto dal Municipio dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sarebbe del tutto errato; non adduce tuttavia che esso fosse rilevante o che la decisione impugnata vi si fondasse. Essa non dimostra nemmeno che gli accertamenti della Corte cantonale sarebbero inficiati da errore a tal punto da apparire insostenibili. Del resto la ricorrente non contesta il superamento dell'opera per 70 cm in larghezza e 20 cm in lunghezza: al riguardo, aveva fornito dettagliate spiegazioni, comunicando all'Autorità comunale, tramite il suo patrocinatore, che le maggiori dimensioni erano dovute a motivi statici e alla presenza di acqua nel sottosuolo, rilevata durante lo scavo. In questa sede la ricorrente si limita essenzialmente a sostenere che l'esubero sarebbe soltanto lieve, come risulterebbe, tra l'altro, dall'ammontare della sanzione pecuniaria; riguardo a quest'ultimo punto il giudizio della Corte cantonale non è peraltro stato impugnato. b)aa) Il diritto di essere sentito, regolato ora esplicitamente dall' art. 29 cpv. 2 Cost. e che già scaturiva dall' art. 4 vCost. , comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare a quest'ultima o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, nella misura in cui possano influire sulla decisione che dovrà essere presa (DTF 124 I 241 consid. 2; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 520 segg.). Tale diritto non impedisce tuttavia all' Autorità di

procedere all'apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa non pubblicato, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). In concreto, la Corte cantonale poteva, senza ledere il diritto di essere sentito della ricorrente, rinunciare al sopralluogo e all'assunzione di altre prove che non avrebbero portato nuovi chiarimenti, vista la documentazione agli atti. bb) Il diritto di essere sentito non è stato leso nemmeno dalla motivazione della decisione impugnata, al dire della ricorrente insufficiente; la Corte cantonale si è infatti pronunciata su tutti i punti essenziali per il giudizio (DTF 120 Ib 224 consid. 2b), enunciando i motivi per cui non ha ritenuto di abbandonare il procedimento contravvenzionale e di ridurre la pena. La portata del giudizio impugnato è stata del resto affermata dalla ricorrente, che lo ha puntualmente contestato (DTF 119 Ia 264 consid. 4d, 117 Ia consid. 3a).

E. 3

La ricorrente censura poi l'applicazione arbitraria dell'art. 46 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), relativo alle contravvenzioni. Sostiene infatti di non essere responsabile dell'abuso edilizio, commesso esclusivamente dall'impresa di costruzioni; rileva inoltre che, essendo applicabile il principio "in dubio pro reo", incombeva all'Autorità dimostrare la sua colpevolezza e ritiene comunque sproporzionato l'ammontare della multa. a)aa) Il principio della proporzionalità non è un diritto costituzionale autonomo; una sua violazione può pertanto essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico unicamente in relazione con la lesione di un diritto fondamentale; censurata isolatamente, essa si confonde con il divieto dell'arbitrio, senza avere portata propria (DTF 123 I 1 consid. 10, 117 Ia 27 consid. 7a; Walter Kälin, *Das VerfahrrenderstaatsrechtlichenBeschwerde*, 2aed. ,Berna1994, pag.69). bb) Come visto (cfr. consid. 2a/aa), una decisione è arbitraria se manifestamente insostenibile, in chiaro contrasto con la fattispecie, fondata su una manifesta, inevidente violazione di una disposizione o in contraddizione con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 I 208 consid. 4a). cc) Il principio "in dubio pro reo" invocato dalla ricorrente, che lo ritiene violato, è deducibile dall' art. 32 cpv. 1 Cost. (cfr. decisione inedita del 26 gennaio 2000 nella causa S., consid. 2b). Esso si applica sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere della prova. Riferito a quest'ultimo caso, il menzionato principio impone all'Autorità di provare la colpevolezza dell'interessato e non a quest'ultimo di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce di libero esame ove si tratti dell'asserita violazione del principio quale regola che disciplina l'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2b-d). b)aa) Secondo l'art. 46 LE le contravvenzioni alla legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 5'000. -- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l'ammonizione o con la multa sino a fr. 500. -- se è stata omessa una notifica; con la multa sino a fr. 10'000. -- negli altri casi (cpv. 1). Se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi (cpv. 2). Dagli atti emerge che la ricorrente ha partecipato direttamente, in qualità di proprietaria e istante, alla procedura dinanzi al Municipio, sfociata nel rilascio della licenza edilizia del 27 agosto 1993, di cui ella stessa era titolare; in quanto committente dell'opera essa era inoltre materialmente interessata al progetto (Magdalena Ruoss Fierz, *Massnahmen gegen illegales Bauen*, tesi, Zurigo 1998, pag. 246). L'accennata procedura era stata avviata

dopo il ritiro di una domanda di costruzione, sulla base di indicazioni fornite dall'Autorità comunale, dinanzi alla quale l'istante era rappresentata dal suo legale. La portata della licenza, data anche la carica di municipale responsabile del dicastero dell'edilizia coperta dalla ricorrente, le era pertanto nota e il fatto che essa abbia incaricato dell'esecuzione dell'opera un'impresa di costruzioni non la dispensava dal rispettarla (cfr. decisione inedita del 1° maggio 1995 nella causa S.J.; DTF 115 Ia 406 consid. 4c; Christian Mäder, *Das Baubewilligungsverfahren*, tesi, Zurigo 1991, pag. 327). Ciò a prescindere dall' circostanza che l'impresa avrebbe commesso degli errori che il suo organo incaricato sarebbe stato punito in applicazione dell' art. 46 cpv. 4 LE (cfr. decisione inedita citata). Le violazioni dell'ordinamento edilizio commesse dalle persone ausiliarie professioniste del ramo sono, di massima, ascritte anche al committente. Esso non potrà di regola invocare con successo la sua eventuale buona fede, che del resto la ricorrente non fa valere in modo esplicito (DTF 111 Ib 213 , consid. 6; sentenza del 1° aprile 1981 nella causa R., consid. 5, pubblicata in Rep 1982, pag. 310 segg. ; François Ruckstuhl, *Oeffentlichrechtliche Baumängel*, in: *Beraten und Prozessieren in Bausachen*, Basilea 1998, n. 14.55 segg. , pag. 581 seg.). Né il risultato della decisione impugnata appare arbitrario: la multa di fr. 3'000. -- è infatti considerevolmente inferiore alla pena massima consentita, che, anche nel caso di infrazione commessa con negligenza, ammonta a fr. 5'000. -- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria (cfr. anche Marco Lucchini, *Compendio giuridico per l'edilizia*, Lugano 1999, pag. 210). bb) Inoltre, secondo l'art. 46 cpv. 3 LE, la multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa. La Corte cantonale ha tenuto conto, senza incorrere nell'arbitrio, delle circostanze in cui è avvenuta l'infrazione, segnatamente della possibilità per la ricorrente di influire sui lavori di costruzione, del suo obbligo d'intervento per impedire eventuali violazioni e della sua funzione di municipale responsabile del dicastero dell'edilizia. Né può essere ritenuto arbitrario il fatto che la ricorrente sia stata multata nonostante, a suo dire, non siano state violate le norme di applicazione del piano regolatore: l'art. 46 LE punisce infatti le lesioni formali dell'ordinamento edilizio (Lucchini, op. cit. , pag. 209). Ne consegue che la Corte cantonale non ha applicato l'art. 46 LE in modo chiaramente insostenibile, né essa ha violato la regola sulla ripartizione dell'onere probatorio.

E. 4

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata violerebbe il principio della parità di trattamento essendo la multa inflitta sei volte più elevata di quella posta a carico dell'impresa di costruzioni. La censura non regge. A prescindere dal fatto che la Corte cantonale non ha statuito sulla punibilità di altre persone che avrebbero concorso all'infrazione e che, di massima, non v'è disparità di trattamento ove autorità diverse giungano a soluzioni differenti su questioni di apprezzamento (Müller, op. cit. , pag. 404 seg.), in materia di commisurazione della pena un confronto tra due casi è in generale infruttuoso. Le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare sono infatti quasi sempre diverse (DTF 116 IV 292 consid. 2; sentenza del 7 giugno 1995 nella causa F., consid. 6, pubblicata in RDAT II-1995, n. 19, pag. 51 segg; sulla disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena cfr. DTF 123 IV 150 consid. 2a). La Corte cantonale non ha quindi violato il principio della parità di trattamento tenendo conto, nella commisurazione della multa, di una colpa maggiore della ricorrente, in quanto istante e committente, rispetto a quella dei responsabili dell'impresa di costruzioni.

E. 5

Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.